

Allegato B alla determinazione n. 142/amm del 27/12/2022

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE ANTINCENDIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
DI BRESCIA PER IL PERIODO 1/1/2023 - 30/6/2023**

**CIG: ZBC394336C**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la ditta Spark Engineering srl , Partita I.V.A. 08146980969, in persona di Jacopo Giassi, C.F. GSSJCP95B06A794U nato a Bergamo il 6/2/95, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta Spark Engineering srl, con sede legale in MILANO (MI) Piazza IV Novembre 4, di seguito indicata per brevità come "Ditta",

quale titolare della stessa

PREMESSO

che con determinazione n. --/AMM del -- è stato affidato il servizio di cui trattasi alla ditta Spark Engineering srl, in esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art.1 - Oggetto** - Il presente atto ha per oggetto il servizio di manutenzione di:

- impianti antincendio, attrezzature ed estintori;
- impianti di rilevazione incendi;

della Camera di commercio di Brescia e della sede staccata di Breno, così come meglio specificato nell'allegato Capitolato d'Appalto.

**Art.2 - Norme regolatrici del servizio** - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto;
- dal capitolato d'appalto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto sopra richiamati.

**Art.3 - Durata e descrizione del servizio** - Il servizio sarà svolto nel periodo 1/1/2023 - 30/6/2023.

Il servizio verrà fornito con le modalità e i tempi descritti, per la sezione A e B, nell'allegato capitolato d'appalto.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**

La Ditta si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), allegato, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. La Camera trasmette, allegata al presente atto, copia del piano di emergenza vigente per la sede.

**Art.5 - Prezzi** - La Ditta assume l'obbligo di eseguire il lavoro richiesto ai costi così determinati:

Attività	Canone semestrale unitario (Iva al 22% esclusa)
verifiche semestrali estintori e aggiornamento registro antincendio (cod. manutenzione 9)	€ 309,20
Verifiche semestrali impianti sprinkler centrale di	€ 549,07

pompaggio, spegnimento schiuma, idranti, porte REI (cod. 4-6-7-17 registro manutenzione)	
Verifiche semestrali impianto di rilevazione incendi RAI 320 / impianti notifier Am6000/Am2000 cod. n. 2 registro di manutenzione)	€ 557,59

Gli interventi di manutenzione, ricarica, riparazioni e sostituzioni di materiale resi necessari a seguito delle verifiche programmate saranno segnalati con preventivo dalla Ditta ed effettuati a seguito di emissione di ordinativo da parte della Camera. Verranno applicati i seguenti costi orari:

- €/h 20,35 fascia feriale diurna;
- €/h 24,42 fascia feriale notturna;
- €/h 29,08 fascia festiva diurna;
- €/h 31,40 fascia festiva notturna;

Ai materiali necessari per le manutenzioni eventualmente acquistati nel periodo contrattuale saranno applicati i prezzi indicati nel "listino materiali ricorrenti 2023 " allegato al presente atto; per tutti gli altri materiali, non compresi

nel "listino materiali ricorrenti 2023" sarà applicato il prezzo del listino del fornitore in vigore, invariato per tutto il periodo contrattuale.

**Art.6 - Fatturazione e pagamenti** - La ditta procederà alla fatturazione posticipata precisando l'importo per ogni singolo canone come segue:

canoni	canone semestrale (Iva al 22% esclusa)	Data fattura
A	€ 309,20	30/06/23
C + B + oneri sicurezza	€ 1.206,66	30/06/23

I costi relativi agli interventi di manutenzione, ricarica, riparazione e sostituzione di materiale resi necessari a seguito delle verifiche programmate saranno fatturati in seguito alla ricezione del relativo ordine da parte della Camera di Commercio, sulla base del preventivo o consuntivo prodotto della ditta.

La fattura dovrà essere emessa per il totale del servizio, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma

629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al Fornitore l'imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal Fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Fornitore. (Le fatture devono riportare l'indicazione del numero CIG. Codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Con l'ultima fatturazione, terminato il biennio, verrà liquidata la quota relativa ai costi per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 comma c).

**Art.7 - Collaudo** - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

**Art.8 - Penali** - Nel caso di carenza del personale

previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, è facoltà della Camera applicare a carico del Fornitore penali pecuniarie calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'113-bis del codice appalti. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà al Fornitore le penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà al Fornitore la contestazione e

l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo relativo alla risoluzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art.9 -Responsabilità** - Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di

infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il Fornitore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese della categoria oggetto del contratto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

**Art. 10 - Obblighi di riservatezza** - La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA. La ditta potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta medesima a gare e appalti. La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento

UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

**Art. 11 - Risoluzione anticipata** - In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, la Camera ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, la Camera, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per

grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Camera ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale del contratto al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con Pec.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Camera al risarcimento dell'ulteriore danno.

Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs.

n. 50/2016.

**Art. 12 - Dati Personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ot-

temperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la ditta potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art. 13 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante alla ditta. In caso di mancato rimborso da parte della ditta, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art. 14 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

**Art. 15 -Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art. 16 - Codice di comportamento** - La ditta, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art. 17 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del foro di Brescia.

Brescia, *data firma contratto*

LA DITTA

-----

(-----)

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si  
approva specificamente:  
art. 17 - Controversie

LA DITTA

-----

(-----)

Il Dirigente dell'Area  
Amministrativa  
(dr Massimo Ziletti)